

SCHEMI RELATIVI

ALLE SRL

ART. DA 2462 A 2483 C.C.

1) COSTITUZIONE DELLA SRL

Costituzione srl	
Per contratto	Per atto unilaterale
Srl pluripersonale	Srl unipersonale
Atto costitutivo	
Forma: atto pubblico (art. 2463 co. 2 c.c.)	
Procedimento di costituzione: solo in forma simultanea	
Contenuto: obbligatorio (art. 2463 co. 2 c.c.) - Eventuale	

2) CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO

Atto costitutivo (art. 2463 co. 2 c.c.)	
Capacità di essere soci	-persone fisiche -persone giuridiche
Denominazione e sede sociale	La denominazione sociale può essere liberamente formata ma deve contenere l'indicazione di "società a responsabilità limitata" o "srl"
Oggetto sociale	Indicazione dell'"attività che costituisce l'oggetto sociale"
Capitale sociale	-limite minimo di 10.000,00 euro -no limite massimo
Conferimenti	-denaro -crediti -beni conferiti in natura -prestazioni d'opera e di servizio
Quota di partecipazione	Le quote non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento
Funzionamento della società	Atto costitutivo o statuto
Spese per costituzione	Importo globale, almeno approssimativo
Durata	-a tempo determinato -a tempo indeterminato

3) SRL UNIPERSONALE – NORMATIVA

Normativa	
Art. 2250 c.c. (indicazione negli atti e nella corrispondenza)	Prescrive l'obbligo di evidenziare l'unipersonalità negli atti e nella corrispondenza della società
Art. 2462 c.c. (responsabilità)	Delinea il regime delle responsabilità del socio unico per le obbligazioni sociali
Art. 2463 c.c. (costituzione)	Introduce il modello della società a responsabilità limitata unipersonale anche in fase di costituzione della società
Artt. 2464 c.c. (conferimenti) e 2481-bis c.c. (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti)	Con riguardo alla società unipersonale, stabiliscono regole particolari per l'esecuzione di conferimenti in denaro (versamento del capitale sociale) da parte del socio unico
Art. 2470 c.c. (efficacia e pubblicità)	Disciplina la pubblicità nel registro delle imprese in relazione alla srl con socio unico
Art. 2478 c.c. (libri sociali obbligatori)	Regola la materia dei contratti fra il socio unico e la società

4) PECULIARITÀ DELLA SRL UNIPERSONALE

Peculiarità della srl unipersonale		
Conferimenti	Adempimenti pubblicitari	
-in sede di costituzione l'unico socio deve versare l'intero ammontare dei conferimenti all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo; -se viene meno la pluripersonalità l'unico socio deve provvedere ai versamenti ancora dovuti entro 90 giorni; -in caso di aumento del capitale l'unico socio deve provvedere all'integrale versamento dei conferimenti all'atto della sottoscrizione	Gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'apposita dichiarazione	
	Quando	
	La partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio	Si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci
	La dichiarazione va depositata entro 30 giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale	

5) RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEL SOCIO UNICO

Responsabilità illimitata del socio unico
Presupposti e limiti
-stato di insolvenza della società -inadempimento di specifici obblighi in tema di conferimenti e pubblicità -responsabilità limitata alle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui sussiste l'unipersonalità

6) BENI CONFERIBILI

Entità conferibili	Art. 2464 co. 2 c.c.: "tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica"	-denaro -beni in natura e crediti -prestazioni d'opera o di servizi -altri conferimenti -prestazioni accessorie
--------------------	---	---

7) QUADRO RIASSUNTIVO

	Denaro	Beni in natura e di crediti	Prestazioni d'opera e di servizi
Srl unipersonale	-alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro -i soci possono sostituire il versamento con una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria	-tale tipo di conferimento deve essere previsto dall'atto costitutivo -alla sottoscrizione dell'atto costitutivo le quote corrispondenti devono essere integralmente liberate -occorre una relazione giurata di stima	-tale tipo di conferimento deve essere previsto dall'atto costitutivo -deve essere garantito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria (salvo sostituzione con versamento di una cauzione, se previsto nell'atto costitutivo) -occorre una relazione giurata di stima

8) CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO INCARICATO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA

Conferimenti in natura	
Il soggetto incaricato di redigere la relazione giurata di stima	
Non è nominato dal tribunale	Deve essere
	Un revisore legale Una società di revisione
	Isritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione legale

9) MANCATA ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI

Richiamo dei versamenti	Mancata esecuzione dei conferimenti	Diffida ad adempiere	Procedimenti esperibili contro il socio moroso	
			Azione generale di adempimento	Offerta di vendita ai soci delle quote del socio moroso
			Offerta di vendita ai terzi (se l'atto costitutivo lo consente)	
			Esclusione del socio (se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori)	

10) PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI NELLA SRL

Regola generale	Deroga
Le partecipazioni sono proporzionali ai conferimenti	Le partecipazioni non sono proporzionali ai conferimenti
Opera in assenza di espressa previsione dell'atto costitutivo	Opera solo dove espressamente prevista nell'atto costitutivo

11) DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

Art. 2468 co. 2 e 3 c.c.	
Rapporto di proporzionalità tra partecipazione e diritti sociali	
Salvo deroga dell'atto costitutivo: attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti	
L'amministrazione della società	La distribuzione degli utili

12) LIMITI CONVENZIONALI

Limiti convenzionali	
Clausole non ingeneranti il diritto di recesso	Clausole ingeneranti il diritto di recesso
-clausole di "gradimento condizionato" o "non mero" -clausole di "intrasferibilità relativa" (ad esempio, le "clausole di prelazione") -clausole che fissano limiti di partecipazione o l'indivisibilità della quota -clausole che stabiliscono il divieto di costituire diritti parziari (pegno ed usufrutto) -limitazioni al trasferimento delle quote contenute in patti parasociali	-clausole che prevedono l'intrasferibilità assoluta delle partecipazioni -clausole che ne subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevedere condizioni o limiti (c.d. "clausola di mero gradimento") -clausole che pongono condizioni o limiti che, nel caso concreto, impediscono il trasferimento a causa di morte

13) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE MORTIS CAUSA

Regola: trasferibilità mortis causa	Limiti che di fatto rendono intrasferibile la quota	Diritto dei soci e degli eredi al recesso e alla liquidazione della quota
-------------------------------------	---	---

14) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E LIMITI

Art. 2469 c.c.	
Libertà di trasferimento delle partecipazioni per:	
Atto fra vivi	Successione a causa di morte
Limiti	
Normativi	Convenzionali
-art. 2474 c.c. (operazioni sulle proprie partecipazioni) -art. 2468 co. 4 c.c. (trasferibilità delle quote con particolari diritti) -art. 2466 c.c. (mancata esecuzione dei conferimenti)	-clausole non ingeneranti il diritto di recesso (in particolare, clausole di gradimento non mero e clausole di prelazione) -clausole ingeneranti il diritto di recesso (in particolare, clausole di mero gradimento)

15) EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Efficacia del trasferimento		
Tra le parti	Verso la società	Verso i terzi
Dal consenso legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.)	Dal deposito/iscrizione dell'atto presso il registro delle imprese (art. 2470 co. 1 c.c.)	Dall'iscrizione dell'atto presso il registro delle imprese (art. 2193 co. 1 c.c.)

16) CESSIONE DI QUOTE DI SRL

Cessione di quote di srl	
Procedura "tradizionale" (art. 2470 c.c.)	Procedura "alternativa" (art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008)
Autenticazione delle firme e deposito della scrittura privata autenticata a cura del notaio	Sottoscrizione dell'atto con firma digitale da parte dei contraenti e deposito a cura dell'intermediario abilitato

17) CONFLITTO TRA PIÙ ACQUIRENTI

Conflitto tra più acquirenti della medesima quota (art. 2470 co. 3 c.c.)	
Criterio dell'antiorità dell'iscrizione nel registro delle imprese (efficacia dichiarativa)	Requisito della buona fede dell'acquirente
Irrilevanza della data posteriore del titolo	

18) PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Finanziamenti dei soci (art. 2467 co. 2 c.c.)		
Qualità di socio finanziatore	Finanziamenti in qualsiasi forma effettuati	Finanziamenti rilevanti
		Situazione di difficoltà economica: -eccessivo squilibrio dell'indebitamento -ragionevolezza di un conferimento

19) RIMBORSO DEI FINANZIAMENTI

Rimborso dei finanziamenti dei soci (art. 2467 co. 1 c.c.) effettuati a favore della società	
È postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali	Deve essere restituito se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società

20) IPOTESI DI RECESSO

Ipotesi di recesso	
Di fonte statutaria	Individuate dalla legge
Recesso convenzionale	Ipotesi legali di recesso
Autonomia dei soci	-operano anche nel silenzio dell'atto costitutivo -sono inderogabili

21) IPOTESI LEGALI DI RECESSO

Ipotesi legali di recesso	<ul style="list-style-type: none">-cambiamento dell'oggetto sociale- trasformazione della società- fusione o scissione della società-revoca dello stato di liquidazione-trasferimento della sede all'estero-eliminazione di una o più cause di recesso previste "volontariamente" dall'atto costitutivo-compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo-compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei "diritti particolari dei soci", di cui al co. 4 dell'art. 2468 c.c.-durata indeterminata della società-limitazioni nella circolazione delle quote-deliberazione di aumento di capitale a pagamento con offerta diretta a terzi delle quote di nuova emissione-ipotesi connesse a società soggette a direzione e coordinamento-introduzione o soppressione di clausole compromissorie nello statuto societario
---------------------------	--

22) SOGGETTI LEGITTIMATI A RECEDERE

Soggetti legittimati a recedere				
In conseguenza di deliberazioni	I conseguenza di circostanze diverse da deliberazioni assembleari			In conseguenza di clausole di recesso pattizie
-socio dissenziente -socio assente -socio astenuto	Durata indeterminata della società (art. 2473 co. 2 c.c.)	Limitazioni "assolute" alla circolazione delle quote (art. 2469 co. 2 c.c.)	Società soggette a direzione e coordinamento (art. 2497-quater co. 1 c.c.)	Indicazione nelle clausole statutarie
	Ciascun socio	-socio alienante -erede del socio	-ciascun socio della società soggetta a direzione e coordinamento altrui (lett. a e c) -socio in favore del quale è stata pronunciata la condanna per l'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (lett. b)	

23) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RECESSO

Modalità di esercizio del recesso	
Disciplina statutaria	
In mancanza	
Applicazione analogica disciplina spa (art. 2437-bis c.c.)	

24) INEFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO

Dichiarazione di recesso	
Consequente a deliberazione assembleare	Indipendente da deliberazione assembleare
Neutralizzata da	
Revoca deliberazione assembleare	Scioglimento della società

25) DISACCORDO SULLA VALUTAZIONE DELLA QUOTA

Disaccordo sulla valutazione della quota	
Rimessione all'equo apprezzamento di un esperto nominato dal tribunale	
Determinazione iniqua/erronea	Mancata determinazione
Determinazione del valore da parte del giudice	

26) PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE QUOTE

Procedimento liquidazione quote	
Acquisto da parte degli altri soci	Acquisto da parte del terzo concordemente individuato dai soci
In mancanza	
Intervento della società mediante	
Riserve disponibili della società	Riduzione del capitale sociale
In mancanza	
La società va posta in liquidazione	

27) NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Nomina degli amministratori	
Regola	Eccezioni
Opera in assenza di diversa disposizione statutaria	Operano se previste nell'atto costitutivo
Nomina attraverso deliberazione assembleare	Derogano alla regola della competenza assembleare

28) CLAUSOLE RELATIVE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Clausole relative alla nomina degli amministratori								
Ambito della clausola	Clausola	Possibili articolazioni della clausola						
Determinazione della struttura dell'organo amministrativo	Clausola che consente di attribuire l'incarico amministrativo a non soci							
	Clausola che indica il modello di amministrazione prescelto	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Optando per l'amministrazione unipersonale</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Optando per l'amministrazione pluripersonale</td> <td>Scegliendo il metodo collegiale</td> </tr> <tr> <td>Scegliendo l'amministrazione congiuntiva</td> </tr> <tr> <td>Scegliendo l'amministrazione disgiuntiva</td> </tr> </table>	Optando per l'amministrazione unipersonale		Optando per l'amministrazione pluripersonale	Scegliendo il metodo collegiale	Scegliendo l'amministrazione congiuntiva	Scegliendo l'amministrazione disgiuntiva
	Optando per l'amministrazione unipersonale							
Optando per l'amministrazione pluripersonale	Scegliendo il metodo collegiale							
	Scegliendo l'amministrazione congiuntiva							
	Scegliendo l'amministrazione disgiuntiva							
Clausola che indica il numero dei componenti dell'organo amministrativo	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Indicando un numero minimo e massimo, all'interno del quale i soci dovranno determinare il numero effettivo di amministratori</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicando il numero preciso dei componenti dell'organo amministrativo</td> </tr> </table>	Indicando un numero minimo e massimo, all'interno del quale i soci dovranno determinare il numero effettivo di amministratori		Indicando il numero preciso dei componenti dell'organo amministrativo				
Indicando un numero minimo e massimo, all'interno del quale i soci dovranno determinare il numero effettivo di amministratori								
Indicando il numero preciso dei componenti dell'organo amministrativo								
Disciplina della nomina degli amministratori	Clausola che affida la nomina degli amministratori a singoli soci o gruppi di soci (ai sensi dell'art. 2468 co. 3 c.c.)							
	Clausola che riserva la carica amministrativa a singoli soci (ai sensi dell'art. 2468 co. 3 c.c.)							
	Clausola che prevede quorum particolari (ad esempio l'unanimità) per la delibera di nomina degli amministratori, da parte dell'assemblea dei soci (art. 2475 co. 1 c.c.)							
	Clausola che affida la nomina degli amministratori ad un soggetto esterno alla società (ipotesi dubbia)							
	Clausola che prevede l'utilizzo di metodi extra assembleari (consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) per la nomina degli amministratori (art. 2479 co. 3 c.c.)							

29) VIZI DELLA NOMINA

Nomina viziata da causa di nullità/annullabilità	
Iscrizione della nomina presso il registro delle imprese	
Inopponibilità dei vizi ai terzi di buona fede	Opponibilità dei vizi ai terzi di mala fede
	Onere probatorio a carico della società

30) POSSIBILI ARTICOLAZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Organo amministrativo		
Pluripersonale		Unipersonale
In assenza di previsioni statutarie	In presenza di espressa previsione statutaria	
Consiglio di amministrazione	Amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.)	

31) ORGANO AMMINISTRATIVO UNIPERSONALE

Organo amministrativo pluripersonale				
Collegiale		Non collegiale		
CdA	Assemblea soci	Amministratori disgiunti-congiunti	Totalità soci con metodo extra assembleare	CdA che delibera per consenso scritto/ consultazione scritta

32) CONFLITTI D'INTERESSE

Conflitto d'interessi	
Esterno alla società	Interno alla società
Contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi	Partecipazione dell'amministratore in conflitto di interessi all'assunzione della decisione

33) PRESUPPOSTI DELL'IMPUGNAZIONE

Impugnabilità delle decisioni del CdA	
Ruolo determinante del voto dell'amministratore in conflitto (prova di resistenza)	Danno patrimoniale effettivo in capo alla società

34) ULTERIORI RIMEDI

Ulteriori rimedi in capo ai soci	
Esercizio dei controlli ex art. 2476 co. 2 c.c.	
Denuncia al Collegio sindacale ex. art. 2408 c.c.	
Esercizio dell'azione inibitoria ex. art. 700 c.p.c.	
Sottoposizione della decisione ai soci ex. art. 2479 co. 1 c.c.	
Esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex. art. 2476 c.c.	

35) DILIGENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Diligenza richiesta all'amministratore di srl		
Diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.		Criteria generali della correttezza e della buona fede
Natura dell'incarico conferito	Specifiche competenze dell'amministratore	

36) NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Responsabilità degli amministratori di srl verso la società			
contrattuale	risarcitoria	solidale	Comunque derivante da fatto personale
			La responsabilità non si estende all'amministratore
		Che dimostri di essere esente da colpa	Che abbia fatto constare il proprio dissenso

37) LA LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE

AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ (art. 2476 co. 3 c.c.)			
è promossa da			
ciascun socio		altri soggetti legittimati	società
indipendentemente dalla quota di partecipazione		-Rappresentante comune della comunione	da parte dei soci
amministratore	non amministratore	-Creditore pignoratorio (in concorrenza con il socio debitore) -Usufruttuario (in concorrenza con il nudo proprietario) -Custode (nel caso di sequestro delle quote)	in assemblea Mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (se tali modalità sono state previste dall'atto costitutivo)

38) AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 2476 co. 1 e 3 c.c.	
In caso di inosservanza da parte degli amministratori dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo	In caso di gravi irregolarità nella gestione
È possibile promuovere l'azione di responsabilità	È possibile chiedere "altresì" un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori

39) DIRITTO DEL SOCIO-ATTORE AL RIMBORSO DELLE SPESE

Esercizio dell'azione di responsabilità da parte del socio		
Finalità di reintegrazione del patrimonio sociale		
In caso di accoglimento		
Diritto della società al risarcimento del danno da parte degli amministratori	Obbligo della società di rimborsare il socio-attore	
	Le spese di giudizio	Le spese sostenute per l'accertamento dei fatti

40) AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTT. 2476 CO. 3 E 7 C.C.

Ambito di applicazione dell'art. 2476 co. 3 c.c.	
Amministratori di diritto	Amministratori di fatto

Ambito di applicazione dell'art. 2476 co. 7 c.c.			
Soci che abbiano intenzionalmente "deciso o autorizzato" atti gestori			
Nei casi di			
Attribuzione ai soci di decisioni in materia amministrativa (art. 2479 c.c.)			Attribuzione statutaria a 1 o più soci di diritti di decisione o autorizzazione di atti gestori (art. 2468 c.c.)
Da parte dell'atto costitutivo	Da parte dei soci rappresentanti almeno 1/3 del capitale sociale	Da parte di 1 o più amministratori	

41) IPOTESI DI NOMINA OBBLIGATORIA

Il collegio sindacale deve essere nominato se la srl			
Ha un capitale sociale non inferiore a 120.000,00 euro	È tenuta alla redazione del bilancio consolidato	Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti	Per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata

42) CONTROLLI NELLE SRL DI PICCOLE DIMENSIONI

Nelle srl di piccole dimensioni è facoltativa la nomina	
Di un sindaco	Di un revisore

43) POTERI DI CONTROLLO DEI SOCI

Poteri di controllo dei soci	
Tutti i soci non amministratori possono:	
Avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali (diritto all'informazione)	Consultare, anche tramite professionisti di fiducia, libri sociali e documenti relativi all'amministrazione (diritto di consultazione/ ispezione)

44) AMBITO DI COMPETENZA INDEROGABILE

Decisioni riservate							
Ai soci							
Approvazione bilancio e distribuzioni e utili	Nomina amministratori	Nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.	Modifica atto costitutivo	Operazioni che comportano sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	Operazioni che comportano rilevante modificazione e dei diritti dei soci	Quelle riservate ad essi da specifiche disposizioni di legge	Quelle attribuite su sollecitazione e degli amministratori o dei soci
Agli amministratori							
Redazione del progetto di bilancio		Decisione di aumento capitale			Redazione del progetto di fusione o scissione		

45) DECISIONI DEI SOCI

Metodo					
Assembleare			Referendario		
Nelle ipotesi previste dall'art. 2479 co. 4 c.c.	Quando lo richiedano		Nel caso in l'atto costitutivo non disponga diversamente	Consultazione scritta	Consenso espresso per iscritto
	Uno o più amministratori	Un numero di soci pari ad 1/3 del capitale sociale		Può essere utilizzato se espressamente previsto dall'atto costitutivo ed al di fuori dei casi di cui all'art. 2479 co. 4	

46) DISPOSIZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO RELATIVO ALLE DECISIONI

L'atto costitutivo può stabilire		
Di affidare determinate decisioni a:		Che certe decisioni vengano assunte dai soci in forma non collegiale
soci	amministratori	Nei limiti fissati dall'art. 2479 co. 4 c.c., che definisce l'ambito in cui i soci devono usare il metodo assembleare
Nei limiti fissati dall'art. 2475 u.c. c.c., che definisce le competenze inderogabili degli amministratori	Nei limiti fissati dall'art. 2479 co. 2 c.c. che definisce le competenze inderogabili dei soci	

47) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è competente					
In assenza di diversa previsione dell'atto costitutivo	Quando lo richieda		Inderogabilmente per l'assunzione della decisione		
	Uno o più amministratori	Un numero di soci pari ad 1/3 del capitale sociale	Di modificare l'atto costitutivo	Di compiere operazioni che comportino	Di ridurre il capitale sociale per perdite
				Sostanziale modifica dell'oggetto sociale	Rilevanti modificazioni dei diritti dei soci

48) CAUSE DI ANNULLABILITÀ

Sono annullabili le decisioni		
Prese in modo non conforme		Assunte con la partecipazione di un socio in conflitto di interessi
Alla legge	All'atto costitutivo	Se possono recare danno alla società

49) SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'IMPUGNAZIONE

SONO LEGITTIMATI AD IMPUGNARE LE DECISIONI ANNULLABILI		
I soci che non abbiano consentito alla deliberazione impugnata	Ciascun amministratore	Il Collegio sindacale

50) ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERAZIONI

ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERAZIONI			
CAUSE	Violazione di legge o dell'atto costitutivo	Conflitto di interessi	
TERMINI	90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci		
LEGITTIMAZIONE ATTIVA	Soci che non hanno consentito	Ciascun amministratore	Collegio sindacale

51) CAUSE DI NULLITÀ

DECISIONI NULLE		
Aventi oggetto impossibile o illecito	Prese in assenza assoluta di informazione	Che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite

52) QUADRO DI SINTESI SUI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'IMPUGNAZIONE

Quadro di sintesi sui soggetti legittimati all'impugnazione					
	Annullabilità		Nullità		
	Violazione di legge o dell'atto costitutivo	Conflitto di interesse	Oggetto illecito o impossibile	Assenza assoluta di informazione	Modificazione dell'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite
Legittimati	Soci dissenzienti Ciascun amministratore Collegio sindacale		Chiunque vi abbia interesse		

53) QUADRO DI SINTESI SUI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Quadro di sintesi sui termini di impugnazione					
	Annullabilità		Nullità		
	Violazione di legge o dell'atto costitutivo	Conflitto di interesse	Oggetto illecito o impossibile	Assenza assoluta di informazione	Modificazione dell'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite
Termine	90 giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci		3 anni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci		Senza limiti di tempo

54) DISCIPLINA CODICISTICA

Disciplina codicistica	
Art. 2480 c.c.	Modificazione dell'atto costitutivo
Art. 2481 c.c.	Aumento di capitale
Art. 2481-bis c.c.	Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
Art. 2481-ter c.c.	Passaggio di riserve capitale
Art. 2482 c.c.	Riduzione del capitale sociale
Art. 2482-bis c.c.	Riduzione del capitale sociale per perdite
Art. 2482-ter c.c.	Riduzione del capitale al disotto del minimo legale
Art. 2842-quater c.c.	Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci

55) PROCEDIMENTO MODIFICATIVO

Modificazioni dell'atto costitutivo		
Sono deliberate dall'assemblea dei soci		
Il notaio verbalizza la deliberazione di modifica e verifica l'adempimento delle condizioni <i>ex lege</i>		
Se il notaio le ritiene adempiute		Se il notaio le ritiene non adempiute
Chiede l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese	Ne dà comunicazione agli amministratori i quali possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti	Ricorrere al Tribunale
		Se esito positivo ordina l'iscrizione nel Registro delle imprese
Va depositato il testo integrale dell'atto costitutivo nella sua redazione aggiornata		

56) AUMENTO DI CAPITALE

Aumento di capitale	
La decisione spetta	
Ai soci	Agli amministratori (aumento di capitale c.d. "delegato")
Mediante deliberazione assembleare	Solo se previsto dall'atto costitutivo

57) AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO

Aumento di capitale delegato	
Da parte degli amministratori	
Tale facoltà deve essere prevista dall'atto costitutivo	La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata ed iscritta nel Registro delle imprese
Che determina i limiti e le modalità d'esercizio	
È inammissibile una delega generica e senza limiti	

58) CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO

Deliberazione di aumento del capitale
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere "attuata" fin quando i conferimenti dovuti non siano stati integralmente eseguiti

59) DIRITTO DI OPZIONE NEL CASO DI AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE NUOVI CONFERIMENTI

Aumento di capitale a pagamento	
Ai soci spetta l'esercizio del diritto di opzione alle proprie partecipazioni	
Il diritto di opzione può essere limitato o integralmente escluso	
Salva l'ipotesi di aumento e seguito di perdite che abbiano portato il capitale al disotto del minimo legale	
A tali fini sono necessarie:	
Una specifica previsione statutaria	Una delibera assembleare
I soci che non abbiano consentito alla decisione che esclude o limita il diritto di opzione hanno diritto di recesso	

60) DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE NUOVI CONFERIMENTI

Decisione assembleare di aumento del capitale a pagamento				
Prevede le modalità e i termini di esercizio del diritto di opzione (non inferiori a 30 giorni)	Può stabilire			
	L'eventuale sovrapprezzo	In presenza di previsione statutaria autorizzativa, la limitazione o esclusione del diritto di opzione dei soci	Il collocamento dell'inoptato presso soci o terzi	La scindibilità dell'aumento

61) PASSAGGIO DI RISERVE A CAPITALE

Passaggio di riserve a capitale	
c.d. aumento di capitale gratuito	
Mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili	La quota di partecipazione di ciascun socio rimane immutata (in termini percentuali rispetto al capitale)

62) MODALITÀ DI AUMENTO DEL CAPITALE NELLA SRL

Modalità di aumento del capitale nella srl		
A pagamento (o "reale")	Gratuito (o "nominale")	
Attuazione mediante nuovi conferimenti	Attuazione mediante imputazione a capitale di:	
	Riserve disponibili	Altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili
Art. 2481-bis c.c.	Art. 2481-ter c.c.	

63) RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE

Riduzione "reale" del capitale sociale		
A seguito di una deliberazione volontaria dei soci		
Mediante		Nel rispetto del minimo legale di 10.000 euro
Rimborso ai soci delle quote pagate	Liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti	

64) IPOTESI DI RIDUZIONE NOMINALE DEL CAPITALE SOCIALE NELLA SRL

Riduzione del capitale per perdite (riduzione “nominale”)			
Obbligatoria			Facoltativa
Perdite superiori a un terzo	Perdite superiori a un terzo e riduzione del capitale al disotto del minimo legale	Perdite superiori a un terzo e totale erosione del capitale	Perdite inferiori al terzo
Art. 2482-bis c.c.	Art. 2482-ter c.c.		Operazione non legislativamente disciplinata

65) EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO

L'atto costitutivo deve prevedere l'emissione dei titoli di debito			
Con specifica indicazione			
Della competenza all'emissione		Degli eventuali limiti e delle modalità di emissione	Delle maggioranze necessarie per la decisione di emissione
Ai soci	Agli amministratori		

66) CAUSE DI SCIoglIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Cause di scioglimento (art. 2484 c.c.)	Decorso del termine			
	Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo			
	Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea			
	Riduzione del capitale al disotto del minimo legale			
	Impossibilità di rimborso della quota del socio recedente			
	Deliberazione dell'assemblea			
	Altre cause previste da:		atto costitutivo	statuto

67) SCIoglIMENTO PER CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE

Conseguimento dell'oggetto sociale	
Convocazione tempestiva dell'assemblea	
L'assemblea prevede un nuovo oggetto sociale	L'assemblea non delibera le opportune modifiche statutarie
Si evita lo scioglimento	Si verifica la causa di scioglimento

68) DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLO SCIoglIMENTO

Quando si verifica una causa di scioglimento di cui all' art. 2484 co. 1 n. 1- 5 c.c.	Quando l'assemblea delibera lo scioglimento anticipato ex art. 2484 co. 1 n. 6 c.c.
Gli amministratori accertano senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento	La delibera di scioglimento viene iscritta nel Registro delle imprese
La dichiarazione di accertamento degli amministratori viene iscritta nel Registro delle imprese	
Dall'iscrizione decorrono gli effetti dello scioglimento (art. 2484 co. 3 c.c.)	

69) SCIOGLIMENTO CONSEGUENTE AL RECESSO DEL SOCIO DI SPA

Recesso del socio di spa	
Comunicazione del recesso	
Se entro 180 gg. Gli amministratori non riescono a collocare le azioni del recedente	
È necessario rimborsare al socio le azioni mediante acquisto da parte della società	
Se non vi sono utili o riserve disponibili	
L'assemblea, all'uopo convocata, delibera lo scioglimento	L'assemblea, all'uopo convocata, delibera la riduzione del capitale sociale
	Se i creditori si oppongono e il Tribunale accoglie l'opposizione
	Si verifica la causa di scioglimento

70) SCIOGLIMENTO PER RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DISOTTO DEL MINIMO LEGALE

Riduzione del capitale al disotto del minimo legale		
Convocazione tempestiva assemblea		
L'assemblea delibera		L'assemblea non provvede alle necessarie delibere
La riduzione per perdite e il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale	La trasformazione in un tipo di società con capitale minimo compatibile con quello risultante a seguito delle perdite	Si verifica la causa di scioglimento
Si evita lo scioglimento		

71) RIMOZIONE DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO (SENZA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE)

Verificarsi della causa di scioglimento	Accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori	Decorrenza degli effetti dello scioglimento e apertura della fase di liquidazione
		Iscrizione della causa di scioglimento nel Registro delle imprese
In questa fase è possibile un intervento assembleare volto a rimuovere la causa di scioglimento senza che ciò implichi revoca dello stato di liquidazione		

72) PUBBLICIZZAZIONE DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Quando si verifica una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co.1n. 1-5 c.c.	Quando l'assemblea delibera lo scioglimento anticipato ex art. 2484 co. 1 n. 6 c.c.
Gli amministratori "senza indugio" accertano il verificarsi della causa di scioglimento	La delibera viene iscritta nel registro delle imprese entro 30giorni, a cura del notaio, ex artt. 2436 e 2480c.c., in materia di modificazioni dell'atto costitutivo
La dichiarazione di accertamento degli amministratori viene "senza indugio" iscritta nel Registro delle imprese	

73) OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI- ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIoglimento E ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Art. 2485 c.c.			
Gli amministratori devono senza indugio		In caso di omissione	
Accertare il verificarsi di una causa di scioglimento	Iscrivere nel Registro delle imprese la propria dichiarazione di accertamento (art. 2484 co. 3 c.c.)	Su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci	
		Il tribunale accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto, da iscrivere nel Registro delle imprese	
In caso di ritardo od omissione			
Gli amministratori rispondono personalmente e solidalmente dei danni arrecati:			
alla società	ai soci	ai creditori sociali	ai terzi

74) POTERI DEGLI AMMINISTRATORI DOPO IL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIoglimento

Art. 2486 c.c.			
Dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento		Fino al momento della consegna ai liquidatori dei libri sociali, della situazione dei conti e del rendiconto ex 2487-bis co. 3 c.c.	
Gli amministratori			
Conservano il potere di gestire la società	Ma ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale		
	In caso di violazione di tali limiti		
	Rispondono personalmente e solidalmente dei danni arrecati		
	Alla società	Ai soci	Ai creditori sociali
			Ai terzi

75) NOMINA DEI LIQUIDATORI

Art. 2487 c.c.			
Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento		In caso di omessa convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori	
Gli amministratori devono convocare l'assemblea per:		Su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci	
La nomina	La determinazione dei poteri dei liquidatori		
A meno che		Il tribunale convoca con decreto l'assemblea	
Le decisioni sulla liquidazione siano già state adottate		In caso di mancata costituzione o mancata deliberazione da parte dell'assemblea così convocata	
In sede di statuto	Dall'assemblea ex art. 2484 co. 1 n. 2, 4, 6 c.c.	Su presentazione di nuova istanza	
		Il tribunale nomina con decreto i liquidatori	

76) REVOCA DEI LIQUIDATORI

Art. 2487 co. 4 c.c.			
I liquidatori (in qualsiasi modo siano stati nominati)			
Possono essere revocati			
Dall'assemblea (con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto)		Dal tribunale	
In qualsiasi momento	Indipendentemente dalla sussistenza di una giusta causa	Quando sussiste una giusta causa	Su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero

77) PASSAGGIO DI CONSEGNE DAGLI AMMINISTRATORI AI LIQUIDATORI

Avveramento di una causa di scioglimento	
Gestione della società da parte degli amministratori ai soli fini della conservazione del valore e dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.)	
Iscrizione della nomina e dei poteri dei liquidatori nel Registro delle imprese	
Passaggio di consegne dagli amministratori ai liquidatori (art. 2487-bis c.c.)	
Cessazione dalla carica degli amministratori	Entrata in carica dei liquidatori

78) EFFICACIA DELLA DELIBERA DI REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

Iscrizione della delibera di revoca dello stato di liquidazione nel Registro delle imprese			
In caso di mancata opposizione dei creditori sociali alla revoca nel termine di 60 giorni dall'iscrizione (consenso tacito)	In caso di opposizione dei creditori sociali alla revoca nel termine di 60 giorni dall'iscrizione	Nel caso in cui consti:	
		Il consenso espresso dei creditori sociali	Il pagamento dei creditori dissenzienti
Gli effetti della delibera di revoca decorrono dalla scadenza dei 60 giorni	Se il tribunale		Gli effetti della delibera di revoca decorrono dal momento in cui si verifici la condizione della prestazione del consenso o del pagamento (indipendentemente dal decorso del termine di 60 giorni)
	Rigetta l'opposizione	Accoglie l'opposizione	
	La revoca della liquidazione ha luogo nonostante l'opposizione (art. 2445 u.c. c.c.)	Non si producono gli effetti della delibera di revoca Continua la liquidazione della società	

79) PRINCIPI DI DELEGIFICAZIONE

Principi di riforma	Accesso alla professione libero e non discriminato
	Formazione continua permanente
	Effettività dello svolgimento del tirocinio
	Pattuizione del compenso- abrogato
	Obbligo di idonea polizza professionale
	Distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello deontologico
Libertà per il professionista di farsi pubblicità "informativa"	

80) NOVITÀ DEL DL 1/2012

Novità del DL 1/2012			
Abolizione delle tariffe professionali	Obbligo per i professionisti di predisporre un preventivo di massima e di pattuire il compenso al momento del conferimento dell'incarico	Rinvio ad alcuni parametri "guida" per la determinazione in sede giudiziale del compenso	Riduzione del tirocinio e anticipazione del suo svolgimento

81) PRINCIPALI INTERVENTI DI MODIFICA IN TEMA DI PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Riforma delle professioni regolamentate		
DL 138/2011	L. 183/2011	DL 1/2012
Fissazione dei principi di riforma	Regolamentazione delle società tra professionisti	-Abrogazione delle tariffe professionali -Determinazione del compenso al momento del conferimento dell'incarico e obbligatorietà del preventivo di massima
DPR 137/2012	DM 34/2013	-Liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale sulla base di parametri ministeriali (DM 140/2012) -Durata e modalità di svolgimento del tirocinio

82) TIPOLOGIE DI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Società tra professionisti		
STP "ordinaria"	STP multidisciplinare	
Avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico	Costituita per l'esercizio di più attività professionali	
Costituite nelle forme di:		
Società di persone	Società di capitali	Società cooperative

83) DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

STP - Costituzione e presupposti – Art. 10co. 3 - 8 della L. 183/2011	
Forma societaria	Società di persone. Società di capitali. Società cooperative (in questo caso, però, il numero dei soci non può essere inferiore a 3).
Contenuto dell'atto costitutivo	Esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Ammissione, in qualità dei soci, di: -Professionisti iscritti ad Ordini, albi e Collegi, anche in differenti sezioni; -Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante; -Soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (c.d. "soci di capitale"). Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. Stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. Modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.
Denominazione sociale	Può essere formata in qualunque modo. Deve contenere l'indicazione di "società tra professionisti"
Incompatibilità	La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
Regime disciplinare	I professionisti-soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine e la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta. Il socio-professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
Società multidisciplinare	La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali

84) TIPOLOGIA DI SOCI NELLA STP ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Conferimento dell'incarico alla STP		
Soci professionisti		Soci tecnici/di capitale
Esecuzione della prestazione professionale	Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci	

85) CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Esercizio della professione (conferimento dell'incarico)	Esecuzione della prestazione professionale	
In forma:		Esclusivamente dal socio-persona fisica del professionista abilitato
Individuale	Associata	

86) OBBLIGHI INFORMATIVI A FAVORE DEL CLIENTE

La STP è tenuta ai seguenti obblighi informativi:		Per atto scritto	Al momento del primo contatto con il cliente
Affidamento dell'esecuzione dell'incarico conferito alla STP a professionisti scelti dal cliente		Esecuzione dell'incarico conferito alla STP da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale	Esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società
Consegna dell'elenco dei soci professionisti (con indicazioni dei titoli e delle qualifiche professionali) e dell'elenco dei soci di capitale	Comunicazione dei nominativi di eventuali sostituti e ausiliari di cui intende avvalersi il socio professionista che ha ricevuto l'incarico		

87) REGIME DI ISCRIZIONE

La STP è obbligata ad eseguire l'iscrizione presso	
Sezione speciale del Registro delle imprese	Sezione speciale dell'Albo o del registro tenuto presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti
Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica delle incompatibilità previste	L'avvenuta iscrizione va annotata, poi, nella sezione speciale del Registro delle imprese

88) ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Domanda di iscrizione				
Al Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP	Documentazione da allegare			L'avvenuta iscrizione va annotata nella sezione speciale del registro delle imprese
	Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica	Certificato di iscrizione nel Registro delle imprese	Certificato di iscrizione all'Albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda	
	Per la società semplice basta una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta l'amministrazione della società			

89) DINIEGO DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale	
Diniego di iscrizione	Cancellazione dall'albo
Per mancanza dei requisiti richiesti	Per difetto sopravvenuto di un requisito
Comunicazione dei motivi di diniego al legale rappresentante della STP	Regolarizzazione nel termine perentorio di 3 mesi da parte della STP
Presentazione delle osservazioni per iscritto della STP entro 10 giorni	
Comunicazione della lettera di diniego al legale rappresentante (impugnabile)	

90) REGIME DISCIPLINARE

Violazione deontologica commessa dal socio professionista		
Conseguenze		
Responsabilità		
Del socio professionista	Della società	
È soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine o Collegio al quale è iscritto	È soggetta alle regole deontologiche dell'Ordine o Collegio al quale è iscritta	La responsabilità della società concorre con quella del socio solo se la violazione deontologica commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla società